



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N°19 in data 5 marzo 2013

OGGETTO:

Tribunale di Trani. Sez. distaccata di Molfetta. Atto di citazione in riassunzione c/Comune di Molfetta per risarcimento danni per tariffe trasporto funebre non dovute. Costituzione in giudizio. Nomina legale.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 6 marzo al 21 marzo 2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ricorso iscritto al n. 502/2006 la ditta “La Cattolica” di Giuseppe Spagnoletti adiva il TAR Puglia-Bari c/il Comune di Molfetta chiedendo il risarcimento dei danni subiti per le somme illegittimamente versate a titolo di tariffe per lo svolgimento del servizio funebre, stabilite dall’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/05/91 “in violazione” della legge n. 142/90;
- all’udienza del 29.03.2012 il Comune di Molfetta si costituiva in giudizio per ministero dell’Avv. Francesco Logrieco contestando l’inammissibilità della domanda preliminarmente in base all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sostanzialmente eccependone l’infondatezza perché la ditta “La Cattolica” effettivamente non ha subito alcun danno economico sul presupposto che le somme di cui chiedeva la restituzione costituivano una sorta di partita di giro.

Visto che in data 26/04/2012 il TAR Puglia – Bari depositava la sentenza con cui lo stesso accertava e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere competente il giudice ordinario in materia di controversie concernenti indennità, canoni e – in linea generale – ogni altro corrispettivo; ordinava, altresì, la riassunzione della causa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

Visto l’atto di citazione in riassunzione della causa da parte della ricorrente ditta “La Cattolica” davanti al tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta (ud. del 29 marzo 2013).

Ritenuto, altresì di confermare della difesa dell’Ente l’Avv. Francesco Logrieco.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all’art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani, Sez. Dist. di Molfetta dalla ditta “La Cattolica” meglio descritto in premessa.
2. Di confermare, all’uopo, l’incarico di rappresentanza dell’Ente all’Avv. Francesco Logrieco.

3. Di demandare al rappresentante legale del Comune la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
4. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
5. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
(Dott. Pasquale la Forgia)**

F.to _____

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

Dott. Pasquale la Forgia

_____ F.to _____